

**Allegato B2**

**lettera a latere**  
**per la definizione delle spese di recupero e dei compensi riconosciuti a Banca**  
**ai sensi dell'articolo 19 della Scheda Prodotto con garanzia di portafoglio**

Con riferimento alle spese di recupero ed ai compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell'articolo 19 della Scheda Prodotto, con la presente si concorda quanto segue:

1. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio:
  - a) una commissione fissa in funzione dell'ammontare del credito da recuperare e comunque non superiore ad Euro [...] per pratica;
  - b) una commissione variabile non superiore al [...] della somma recuperata a valere sulla Quota Agevolata;
  - c) la copertura delle spese legali effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate da Sviluppo Lazio, in misura pari al 50% del totale.
2. Le condizioni di cui sopra saranno applicate anche a Banca Impresa Lazio per il recupero del credito in cui Banca Impresa Lazio è surrogata, ad eccezione della commissione fissa di cui alla precedente lettera a) che non sarà dovuta a Banca Impresa Lazio; a tal fine si precisa che per il calcolo di quanto dovuto a Banca Impresa Lazio in relazione alla precedente lettera b) si farà riferimento alla somma recuperata in escussione come definita nel Contratto Quadro di garanzia di portafoglio e che la quota di spese legali di competenza di Banca Impresa Lazio sarà pari al 40% del totale.

Letto, approvato e sottoscritto in ....., il .....

Sviluppo Lazio S.p.A.

---

Banca

---